

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1358/AV2 DEL 20/10/2016**

**Oggetto: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
DI AREE AL COMUNE DI CASTELFIDARDO.**

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “*DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni*” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “*Insedimento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2*”.

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Ricepire l’atto di delega prot. n.25157/ASUR/DG/30.08.2016 (prot. in entrata n. 148041/ASURAV2/AFFGEN/A/30.08.2016), rilasciato dal Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Alessandro Marini, al Direttore dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, al fine della sottoscrizione della convenzione per l’affidamento in concessione amministrativa di aree al Comune di Castelfidardo, identificate al Catasto Urbano del Comune di Castelfidardo al Foglio n.13 particella 983, meglio individuate nello schema di concessione stabilito d’intesa e ubicate nella R.S.A. di Castelfidardo, come da schema allegato e per le finalità ivi stabilite allegato alla presente come documento numero uno;

3. Dichiarare e stabilire che le aree, in quanto costituenti patrimonio indisponibile ASUR Marche, vengono date in concessione amministrativa al solo ed esclusivo fine di pubblica utilità e per lo svolgimento di servizi pubblici riconducibili alle disposizioni normative di cui al DPR 285/1990 (causa questa del contratto di concessione amministrativa), alle altre disposizioni che regolano la materia e al fine di essere utilizzate nel rispetto delle destinazioni consentite dalla legge, delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie comunali, delle normative regionali e nazionali e comunque sovraordinate nonché delle norme che regolano la gestione del patrimonio immobiliare della concedente Asur;
4. Dichiarare e stabilire che il fine di pubblica utilità, causa della concessione amministrativa *de quo*, non ricomprende ed anzi esclude le attività di cui alla L.R. n. 3/2005 e relativo regolamento e quant'altro non riconducibile al punto 3);
5. Procedere, in attuazione della delega ricevuta, alla stipula di atto di convenzione per la concessione amministrativa di aree con il Comune di Castelfidardo in esclusiva applicazione del D.P.R. n. 285/1990, come meglio al punto che precede, e ferma restando la facoltà di revoca ex art. 21-quinquies L. 241/1990 di cui meglio al punto 9 a seguire;
6. Dare atto che il canone di concessione amministrativa di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) è stabilito nell'atto di determinazione redatto dall'Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR, con atto peritale ID:345535/22.06.2016/PNO di integrazione del precedente atto di determinazione del canone concessorio di cui alla relazione ID:307161/14.04.2016/PNO, atti costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e custoditi entrambi nel fascicolo d'ufficio;
7. Prendere atto che, per intese già intervenute tra le parti, il canone di concessione sarà scomputato con il costo dei lavori che si renderanno necessari per poter utilizzare le aree in conformità alla destinazione d'uso e con le modalità come meglio stabilite nell'atto stesso;
8. Affidare l'Alta Sorveglianza sulle opere e lavori tutti che si renderanno necessari per la fruizione del bene al Responsabile U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio ASUR/AV2 per la precipua competenza a questo attribuita relativamente alla parte tecnica, il quale avrà cura di verificare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti rilevanti per l'attuazione del provvedimento e tutto quanto connesso al rispetto di norme e prescrizioni inerenti l'aspetto urbanistico-edilizio unitamente al Comune di Castelfidardo (approvazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, rilascio titoli abilitativi idonei all'esecuzione delle opere, etc.) come meglio

stabilito nell'atto nonché affidare ogni verifica sulla parte igienico sanitaria al Responsabile della struttura sanitaria in parola;

9. Dare atto che l'affidamento in concessione amministrativa delle aree suindicate ha durata decennale con efficacia dal momento della sottoscrizione;
9. Stabilire che ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente mediante la notifica del recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia; il recesso non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria; è fatta salva, altresì, la revoca per specifiche ragioni sopravvenute di pubblico interesse di cui all'art. 21-quinquies L. 241/1990;
10. Individuare Referente aziendale, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla convenzione in parola nonché per la verifica, controllo e gestione di quanto afferente alla medesima, il Responsabile UOC Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR/AV2 per la parte tecnica e il Responsabile sanitario della R.S.A. di Castelfidardo;
11. Trasmettere copia del presente atto al prefati Responsabili nonché al Responsabile UO Bilancio AV2 per le verifiche contabili del caso, al Comune di Castelfidardo al fine della sottoscrizione digitale dell'atto concessorio, al Direttore Generale ASUR Marche per notificarlo dell'avvenuto adempimento alla delega ricevuta e alla Direzione Sanitaria della R.S.A. di Castelfidardo;
12. Dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico on line;
13. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per i pareri infrascritti:

I sottoscritti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi nel Budget AV2 anno 2016.

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE AV2

Il Dirigente

Dott. Paolo Galassi

U.O. BILANCIO AV2

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 25 pagine di cui n.13 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AV2

□ **Normativa di riferimento:**

- D.Lgs. n. 502/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto “*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*”;
- L.R. 13/2003 ad oggetto: “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”;
- Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “*Atto Aziendale*”;
- L.R. n. 17/2010 *Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"*;
- L.R. n. 17/2011 “*Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17*”;
- Visto il Decreto Presidente Repubblica 10.09.1990 n. 285 art. 12, 13 e 14;
- Vista la L.R. n. 3/2005;
- Vista la DGRM n. 20/2000;
- Visto l’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Visto l’art. 826, commi 2 e 3 codice civile;
- Visto il TU diritto amministrativo 104/2010;
- DGRM n. 621 del 27/07/2015 a oggetto: “*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*”;
- Determina n. 547/DGASUR del 29.07.2015 ad oggetto “*Insedimento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Dr Alessandro Marini*”;
- Determina n. 551/DGASUR del 31.07.2015 ad oggetto “*Nomina del Direttore Sanitario dell’ASUR Marche*”;
- Determina n. 552/DGASUR ad oggetto “*Nomina del Direttore Amministrativo dell’Asur Marche*”;
- Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, prot. n.5157/ASUR/DG/30.08.2016 (prot. in entrata n. 148041/ASURAV2/AFFGEN/A/30.08.2016).

PREMESSA:

□ **Parte narrativa e motivazioni:**

Con atto protocollo generale n. 25157/ASUR/DG/30.08.2016 (protocollo in entrata n. 148041/ASURAV2/AFFGEN/A/30.08.2016), il Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Alessandro Marini, ha rilasciato delega al Direttore dell'Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, al fine della sottoscrizione della convenzione per l'affidamento in concessione amministrativa di aree ubicate all'interno della R.S.A. di Castelfidardo al Comune di Castelfidardo, aree all'uopo individuate nello schema di convenzione allegato e per le finalità ivi stabilite, schema che parimenti si allega alla presente come documento numero uno a formarne parte integrante e sostanziale.

L'atto di delega, in punto di fatto, premette brevemente che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castelfidardo n. 32 del 18.04.2016 ad oggetto "*Convenzione Comune di Castelfidardo e Asur Marche/AV2 per utilizzo strutture con finalità socio-sanitarie – atto di indirizzo*" era stato formulato un atto di indirizzo nei confronti della Giunta Comunale "*affinché ricerchi, unitamente con l'Asur Marche, soluzioni giuridico-amministrative idonee ad addivenire ad un accordo finalizzato all'utilizzo da parte dell'ente dei locali attualmente adibiti presso la RSA di Castelfidardo a camera mortuaria (e/o locali adiacenti) per le finalità meglio espresse in premessa*"; il ridetto atto di indirizzo, pertanto, era stato trasmesso dall'allora del Comune di Castelfidardo all'ASUR Marche, con nota del 28.04.2016 prot. 7328 (in entrata al prot. 80115/ASURAV2/AFFGEN/29.04.2016), per ricercare le suddette soluzioni.

Al fine di una miglior valutazione della richiesta di che trattasi, con atto di "*Determinazione del canone di concessione amministrativa di porzione di immobile per attività sanitaria – Integrazione*" (ID:345535/22.06.2016/PNO), l'ing. Luca Gusella, Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere Asur Marche, aveva integrato il proprio precedente atto di determinazione del canone concessorio (ID:307161/14.04.2016/PNO) della porzione di immobile di che trattasi con una valutazione alle condizioni attuali (ovvero ad opere non ultimate).

Alla luce degli atti succitati è stata pertanto rilasciata la delega del Direttore Generale ASUR, esaminata *funditus* la richiesta formulata dall'ente pubblico comunale anche all'esito di incontri delle parti, considerata l'opportunità di addivenire all'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare valutata l'applicabilità del D.P.R. n. 285/10.09.1990 artt. 12, 13 e 14.

Va infatti detto che l'Azienda Sanitaria Unica Regionale-ASUR Marche è proprietaria di una struttura sanitaria sita nel Comune di Castelfidardo, identificata come Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.), appartenente al patrimonio indisponibile. La struttura è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfidardo al Foglio 13- particella 983.

Ai sensi della vigente normativa regionale di riferimento, di cui alla LR n.20/00 e s.m.i., e DD.GGRR.MM attuative, l'RSA risulta avere ottenuto dal Comune di Castelfidardo autorizzazione alla realizzazione in data 12.01.04 (autorizzazione sanitaria N. 1/2004 - giusto Decreto Dirigenziale n.78 del 02.12.2003 – Servizio Sanitario Regione Marche) e autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria in data 24.11.2004 (autorizzazione sanitaria N. 34/2004 - giusto Decreto Dirigenziale n.68 del 28.10.2004– Servizio Sanitario Regione Marche).

Il Comune di Castelfidardo aveva avanzato all'ASUR/Area Vasta 2 –quest'ultima quale area territoriale di appartenenza della struttura- una richiesta volta a trovare soluzioni giuridico-amministrative idonee all'utilizzo di porzione di detto immobile per le finalità di cui al DPR 285/1990 come previamente esposto.

Al fine di trovare una soluzione percorribile, il Dirigente UOC Attività Tecniche AV2 ha chiesto all'Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR Marche, con mail del 20.01.2016, di determinare il più probabile canone di concessione amministrativa da imporre all'Ente richiedente Comune di Castelfidardo per l'utilizzo di una porzione di immobile sita al Piano Seminterrato della RSA di Castelfidardo. L'Area Patrimonio ASUR Marche, a tal proposito, assunte tutte le informazioni, verificati i luoghi e le consistenze, ha fatto pervenire perizia relativa alla *“Determinazione del canone di concessione amministrativa di porzione dell'immobile per attività sanitaria”* (ID:307161/14.04.2016) in cui, anche a seguito di sopralluoghi, individua la modalità di *“concessione amministrativa”* quale possibilità di utilizzo del bene da terzi costituendo il bene parte del patrimonio indisponibile ASUR Marche. In seguito, su richiesta della Direzione AV2, la ridetta relazione è stata integrata con una valutazione allo stato attuale dell'immobile ovvero *“ad opere non ultimate”* (ID:345535/22.06.2016/PNO).

Di talché, all'esito di quanto sopra e di incontri tra le parti in più sedi, visto il sostanziale assenso all'accordo, si è ritenuto di procedere con l'adozione degli atti necessari per addivenire alla sottoscrizione dell'atto di affidamento in concessione amministrativa del bene come concordato tra le parti.

Nel merito, sommariamente e con integrale rinvio al testo allegato concordato dalle parti e trasmesso da ASUR per quanto qui non esplicitato, va detto che lo schema di accordo disciplina l'affidamento in concessione amministrativa al Comune di Castelfidardo di porzioni di immobile costituente parte della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) di Castelfidardo, ai fini e scopi di pubblica utilità e per la cura e lo svolgimento di servizi pubblici- causa questa del contratto di concessione amministrativa- e comunque per lo svolgimento di attività pubbliche riconducibili alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 285/1990 e alle altre disposizioni che disciplinano la materia e lo svolgimento delle attività connesse, il tutto per assolvere le funzioni di polizia mortuaria ex art. 14 DPR 295/1990, vista la richiesta del Comune di Castelfidardo, ai sensi del DPR 295/1990 artt. 12,13 e 14. Invero, gli artt. 12 e 13 DPR 285/1990 impongono ai Comuni di disporre di locali per il ricevimento e l'osservazione di salme di persone decedute in particolari situazioni nonché un obitorio per assolvere le funzioni obitoriali. Gli artt. 14 e 15 stabiliscono le modalità di istituzione di operatività degli stessi. In particolare l'art. 14 prevede che i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune presso ospedali o anche presso altri istituti sanitari. Quale l'*RSA de quo*, struttura autorizzata ai sensi della disciplina di settore, giusti i titoli autorizzatori richiamati.

Di contro, il fine di pubblica utilità, causa questa dello stipulando contratto di concessione amministrativa, non ricomprende le attività di cui alla L.R. n. 3/2005 e relativo regolamento, da ritenersi pertanto escluse.

Le aree che si danno in concessione sono da utilizzare nel rispetto delle destinazioni consentite dalla legge, delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie regolamentari comunali, delle normative regionali e nazionali e comunque sovraordinate nonché delle norme che regolano la gestione del patrimonio immobiliare della concedente Asur e come meglio stabilito nel disciplinare allegato allo schema di concessione e la cui sorveglianza è rimessa all'Ufficio Tecnico ASUR/AV2 e al dipartimento di prevenzione. La concessione non determina effetti sui diritti di proprietà dell'ASUR/AV2 per le aree da questa disciplinate né comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di proprietà e di tutela. E' vietata ogni modifica della destinazione d'uso. E' vietata la sub-concessione dei locali anche parziale. I lavori che si renderanno necessari saranno oggetto di scomputo dal canone, quest'ultimo stabilito come da perizia di determinazione Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR Marche di cui all'ID:345535/22.06.2016/PNO, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

La convenzione ha durata decennale e ha effetto dal momento della sua sottoscrizione. Ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente mediante la notifica del recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia. Il recesso, per esplicito accordo delle parti, non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria. La concessione può essere revocata *ex lege* per ragioni di pubblico interesse come meglio stabilito nell'atto concessorio. Per quanto riguarda, poi, connessi eventuali profili di responsabilità si prende atto che il concedente agisce sempre in nome proprio e, pertanto, è responsabile in proprio per atti e/o fatti compiuti in nome proprio anche in violazione dell'atto di concessione e di quanto stabilito nel presente atto.

Per tutto quanto qui non espressamente dichiarato si rinvia allo schema di concessione allegato e si procede, in questa fase, al recepimento dell'atto di delega al fine della sottoscrizione della convenzione suddetta.

□ **ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Tutto ciò premesso e richiamato, visti i documenti citati nella parte narrativa tutti custoditi agli atti d'ufficio, visto l'atto di delega rilasciato al Direttore di Area Vasta 2 dal Direttore Generale ASUR Marche ai fini dell'adozione del presente atto e della stipula della convenzione allegati come documento numero 1, si sottopone il seguente schema di determina:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Recepire l'atto di delega prot. n.25157/ASUR/DG/30.08.2016 (prot. in entrata n. 148041/ASURAV2/AFFGEN/A/30.08.2016), rilasciato dal Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Alessandro Marini, al Direttore dell'Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, al fine della sottoscrizione della convenzione per l'affidamento in concessione amministrativa di aree al Comune di Castelfidardo, identificate al Catasto Urbano del Comune di Castelfidardo al Foglio n.13 particella 983, meglio individuate nello schema di concessione stabilito d'intesa e ubicate nella R.S.A. di Castelfidardo, come da schema allegato e per le finalità ivi stabilite allegato alla presente come documento numero uno;
3. Dichiarare e stabilire che le aree, in quanto costituenti patrimonio indisponibile ASUR Marche, vengono date in concessione amministrativa al solo ed esclusivo fine di pubblica utilità e per lo svolgimento di servizi pubblici riconducibili alle disposizioni normative di cui al DPR 285/1990 (causa questa del contratto di concessione amministrativa), alle altre disposizioni che regolano la materia e al fine di essere utilizzate nel rispetto delle destinazioni consentite dalla legge, delle

prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie comunali, delle normative regionali e nazionali e comunque sovraordinate nonché delle norme che regolano la gestione del patrimonio immobiliare della concedente Asur;

4. Dichiarare e stabilire che il fine di pubblica utilità, causa della concessione amministrativa *de quo*, non ricomprende ed anzi esclude le attività di cui alla L.R. n. 3/2005 e relativo regolamento e quant'altro non riconducibile al punto 3);
5. Procedere, in attuazione della delega ricevuta, alla stipula di atto di convenzione per la concessione amministrativa di aree con il Comune di Castelfidardo in esclusiva applicazione del D.P.R. n. 285/1990, come meglio al punto che precede, e ferma restando la facoltà di revoca ex art. 21-quinquies L. 241/1990 di cui meglio al punto 9 a seguire;
6. Dare atto che il canone di concessione amministrativa di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) è stabilito nell'atto di determinazione redatto dall'Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR, con atto peritale ID:345535/22.06.2016/PNO di integrazione del precedente atto di determinazione del canone concessorio di cui alla relazione ID:307161/14.04.2016/PNO, atti costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e custoditi entrambi nel fascicolo d'ufficio;
7. Prendere atto che, per intese già intervenute tra le parti, il canone di concessione sarà scomputato con il costo dei lavori che si renderanno necessari per poter utilizzare le aree in conformità alla destinazione d'uso e con le modalità come meglio stabilite nell'atto stesso;
8. Affidare l'Alta Sorveglianza sulle opere e lavori tutti che si renderanno necessari per la fruizione del bene al Responsabile U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio ASUR/AV2 per la precipua competenza a questo attribuita relativamente alla parte tecnica, il quale avrà cura di verificare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti rilevanti per l'attuazione del provvedimento e tutto quanto connesso al rispetto di norme e prescrizioni inerenti l'aspetto urbanistico-edilizio unitamente al Comune di Castelfidardo (approvazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, rilascio titoli abilitativi idonei all'esecuzione delle opere, etc.) come meglio stabilito nell'atto nonché affidare ogni verifica sulla parte igienico sanitaria al Responsabile della struttura sanitaria in parola;
9. Dare atto che l'affidamento in concessione amministrativa delle aree suindicate ha durata decennale con efficacia dal momento della sottoscrizione;

10. Stabilire che ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente mediante la notifica del recesso all'altra parte, almeno 60 giorni prima della sua efficacia; il recesso non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di indennizzo e determina il ripristino della situazione originaria; è fatta salva, altresì, la revoca per specifiche ragioni sopravvenute di pubblico interesse di cui all'art. 21-quinquies L. 241/1990;
11. Individuare Referente aziendale, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla convenzione in parola nonché per la verifica, controllo e gestione di quanto afferente alla medesima, il Responsabile UOC Area Patrimonio Attività Tecniche e Nuove Opere ASUR/AV2 per la parte tecnica e il Responsabile sanitario della R.S.A. di Castelfidardo;
12. Trasmettere copia del presente atto al prefati Responsabili nonché al Responsabile UO Bilancio AV2 per le verifiche contabili del caso, al Comune di Castelfidardo al fine della sottoscrizione digitale dell'atto concessorio, al Direttore Generale ASUR Marche per notificarlo dell'avvenuto adempimento alla delega ricevuta e alla Direzione Sanitaria della R.S.A. di Castelfidardo;
13. Dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico on line;
14. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

Il Dirigente

**UOC Segreteria di Direzione AV2
Dott.ssa Cristina Arzeni**

IL Direttore

**UOC Segreteria di Direzione AV2
Dott. Gabriele Colombo**

- ALLEGATI -

Doc. 1 - Atto di delega in entrata al protocollo n. 5157/ASUR/DG/30.08.2016 (prot. in entrata n. 148041/ASURAV2/AFFGEN/A/30.08.2016) con allegato schema di convezione per affidamento in concessione amministrativa.